

FISCALITÀ DI VANTAGGIO LOCALE

TASSAZIONE 2014: IUC, IMPOSTA UNICA COMUNALE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, Supplemento Ordinario n. 87 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014).

All'articolo 1 co. 639, viene istituito un nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale, basato su due presupposti impositivi:

- 1) Possesso, valore e natura degli immobili;
- 2) Erogazione e fruizione di servizi comunali.

Detta imposta è, quindi, articolata nelle seguenti 2 componenti:

- 1. la prima, l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili;
- 2. la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:
- nella "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
- nella "TARI" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

PROPOSTE IN MATERIA DI IMU, TASI E TARI

IMU

In linea con quanto evidenziato nella comunicazione dello scorso 20 dicembre, l'obiettivo della proposta è di elaborare, nell'ambito della cornice definita dall'art. 1 co. 639 della Legge di Stabilità 2014, istitutivo della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), compatibilmente con le esigenze dei Comuni, un'ipotesi di lavoro incentrata sia sulla fiscalità premiale, con particolare riferimento all'IMU, che sulla predisposizione dei regolamenti, con i quali i Comuni dovranno approvare le tariffe della Tari e le aliquote della Tasi.

In primis, si ritiene auspicabile l'applicazione dell'aliquota minima IMU del 7,6% agli immobili sede di attività produttiva.

Tuttavia, se per esigenze finanziarie di cassa, ciò non fosse attuabile, si propone un patto in virtù del quale tale garanzia (ossia il "beneficio" del 3‰ determinato dal differenziale tra la succitata aliquota minima e l'addizionale massima del 10,6‰), possa essere prevista per le imprese che:



FISCALITÀ DI VANTAGGIO LOCALE

- realizzano nuovi investimenti (acquisto macchinari e attrezzature);
- ampliano l'unità produttiva esistente;
- incrementano l'occupazione con personale residente nel territorio comunale;
- avviano nuove attività.

In tutte le fattispecie sopra indicate, la premialità sarebbe fruibile nell'anno in cui si realizzano le opzioni riportate e nel triennio successivo.

Un patto chiaro e trasparente, dunque, che veda, da un lato, le amministrazioni disponibili a non applicare addizionali per le aziende di cui alle casistiche indicate, e dall'altra gli imprenditori pronti ad investire e a puntare sullo sviluppo e, quindi, sulla crescita del territorio.

TARI

Il quadro normativo che ha regolamentato la materia in tema di tributo comunale sui rifiuti ha conosciuto nel 2013 un momento di grande confusione. L'art. 14 del D.L. 201/2011 ha previsto l'entrata in vigore della Tares nel 2013, tuttavia, la legge di conversione n. 102/2013 ha consentito, tra le altre cose, di togliere l'obbligo di passaggio alla stessa, determinando la coesistenza, nello stesso anno, di quattro tipologie di regimi contributivi (TARSU, TIA 1, TIA2 e TARES).

La materia ha, da sempre, determinato non pochi problemi alle utenze industriali che si sono viste attribuire importi onerosissimi a fronte di un servizio spesso mal reso o non reso, non avendo i comuni, peraltro, disciplinato la questione dell'assimilabilità dei rifiuti. L'instabilità e l'interpretabilità della norma hanno, spesso, impedito un confronto sereno, determinando sul territorio provinciale comportamenti disomogenei nell'applicazione della tassa.

Il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC con apposito regolamento, attribuendo al Consiglio comunale la competenza per approvare le tariffe della Tari e le aliquote della Tasi.

In merito alla Tari, i cui criteri sono introdotti con la Legge di Stabilità 2014 i Comuni, nella relativa determinazione, potranno prevedere riduzioni/agevolazioni per talune fattispecie e ricorrere a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso per garantirne altre. È, inoltre, previsto che, con regolamento, saranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di



FISCALITÀ DI VANTAGGIO LOCALE

rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

In materia Tari, dunque, l'obiettivo della proposta ai Sindaci è quello di un confronto con la rappresentanza industriale per poter discutere le bozze dei regolamenti comunali ai fini dell'approvazione, e ciò anche allo scopo di chiarire dubbi interpretativi che hanno caratterizzato la storia pregressa della Tarsu ed assicurare le riduzioni/esenzioni previste dalla normativa vigente.

Sarebbe auspicabile l'adozione di un accordo di collaborazione che semplifichi l'iter in materia di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.). L'idea è di istituire uno sportello presso Confindustria Salerno, a supporto degli associati, che garantirà orientamenti alla normativa vigente e sulle procedure per la gestione dell'iter procedurale, raccoglierà le istanze di AUA presentate dalle imprese e ne verificherà la correttezza formale, prima dell'invio telematico al SUAP. Ciò consentirà di ridurre i tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione in quanto non sarà chiesta formalmente alcuna integrazione documentale. In tale contesto, Confindustria si rende disponibile a vagliare modalità ulteriori di supporto ai SUAP (formazione sull'argomento, raccordo con l'ente competente per linee guida, ecc.).

TASI

Il presupposto della TASI è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati. La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota base fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per gli altri fabbricati non potrebbe superare il 10,6‰).

Anche per l'imposta in questione, al pari dell'IMU, si propone l'inapplicabilità di addizionali all'aliquota base e, laddove per vincoli di cassa non fosse possibile per tutte le imprese, estenderla alle casistiche IMU succitate.